



# Ministero della Giustizia


UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 4/1-423

Roma,



m\_dg.LEG.12/01/2006.0000204.U



Alla Regione Lazio  
Dipartimento Territorio  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Sua Sede

Oggetto: quesito circa la possibilità di restituire le somme versate a titolo di oblazione da parte dei soggetti che hanno rinunciato al condono edilizio. Art. 32 comma 33 L. 326/03 e rapporto con l'estinzione dei reati di cui all'art. 38 comma 2 della L. 47/85.

In relazione al quesito in oggetto, peraltro correlato alla constatazione dei frequenti casi di rinuncia al condono edilizio in conseguenza dell'applicato incremento regionale nella misura del 10%, nonché premessa la competenza di quest'Ufficio a rispondere "ratione materiae" ex artt. 1 comma 2 D.lgs.vo 30/3/01 n. 165 e 7 comma 2 DPR 25/7/01 n. 315 (che espressamente richiama l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3/2/93 n. 29 abrogato dall'art. 1 D.lgs.vo 30/3/01 n. 165), si osserva brevemente quanto segue:

1) la possibilità di prevedere l'incremento dell'oblazione fino al 10% dell'importo è conferita alle Regioni dall'art. 32 comma 33 del D.L. 30/9/03 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24/11/03 n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) allo scopo di agevolare l'individuazione di esigenze territoriali, alle quali non sarebbe stato possibile provvedere per il tramite di una disciplina generale e indifferenziata;

2) il rapporto tra sanatoria edilizia ed oblazione è individuato dal tenore dell'art. 34 L. 47/85, che qualifica, come presupposto della successiva sanatoria amministrativa, il versamento della somma dovuta a titolo di oblazione, in guisa che la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata, all'atto della presentazione, dalla prova dell'eseguito versamento della somma stessa. I reati di cui all'art. 38 comma 2 L. 47/85 si estinguono quando l'oblazione è stata interamente versata, mentre la concessione della sanatoria esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative;

3) l'incremento percentuale della somma oggetto di oblazione, ove disposto, va a determinare un unico titolo di oblazione, in quanto esercizio di una potestà espressamente conferita alle Regioni dalla legge statale, di tal che soltanto il pagamento dell'intera somma determina l'effetto estintivo del reato e l'irripetibilità di quanto versato.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

